

## DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Trasferimento ad altro responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie di piante agrarie.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla indicazione, all'atto dell'iscrizione stessa, del responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Visto il verbale n. 10 del 18 febbraio 1976, con il quale il presidente della predetta commissione ha, tra l'altro, preso atto che la Funk Italia S.p.a. si è fusa per incorporazione con la Ciba-Geigy S.p.a., la quale è subentrata in pieno diritto ad ogni effetto in tutti i diritti, obblighi, ragioni e azioni della Funk Italia S.p.a.;

Decreta:

A decorrere dal 30 dicembre 1975, la conservazione in purezza di tutte le specie agrarie, iscritte nel registro delle varietà assegnate alla Funk Italia S.p.a., è attribuita alla Ciba-Geigy S.p.a. - Origgio (Varese).

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro: MARCORÀ

(6318)

## DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ovindoli.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del comune di Ovindoli;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1971, con il quale è stata vincolata l'ampia zona a nord della strada statale n. 5-bis Vestina-Sarentina e con essa una parte dell'abitato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ovindoli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, presa in considerazione nel suo insieme e nelle più piccole porzioni, costituisce un ambiente naturale di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista al pubblico. La residua parte dell'antico abitato che degrada verso la piana del Fucino si mostra arditamente inserito tra le rocce e al di là di una ricca vegetazione; a ridosso dell'abitato si stende un'ampia zona interessata da una intensa valorizzazione turistica, ondulata e intensamente alternata che fa da primo piano all'osservazione verso l'anfiteatro del monte Magnola, di singolare bellezza, e si ricongiunge più in basso all'altipiano delle Rocche verso le zone già vincolate del comune di Ovindoli e del comune di Rocca di Mezzo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ovindoli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'intersezione tra il confine del territorio comunale e la strada statale n. 5 Vestina-Sarentina tra i km 32 e 33 si segue il confine del territorio comunale in direzione di « Pago Rurale » fino a raggiungere sulle pendici di monte delle Cannelle la quota di livello di mt 1600, si aggira seguendo detta quota di livello il monte delle Cannelle fino a raggiungere Vado Ceraso e attraversato questo si riprende la quota di livello di 1600 sulle pendici di « Costa dei Vecchi » passando per le località V. della Calcarà, V. delle Lenzuola a monte della località Brecciarà, e quindi dell'anfiteatro del monte Magnola, fino alla località « Laccio dei Santi » (nei pressi della quota 1610), quindi scendendo lungo un sentiero si raggiunge la strada statale n. 5-bis nei pressi del km 39; si segue quindi la detta strada nazionale in direzione da Celano verso L'Aquila e attraversato l'abitato di Ovindoli, costeggiando la zona già sottoposta a vincolo fin dal 1968, si ritorna al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici curerà che il comune di Ovindoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.